

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XXIV

n. 2

RISOLUZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente e beni ambientali)

d'iniziativa del senatore ORSI

approvata il 3 dicembre 2008

*ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, a conclusione
dell'esame dell'affare assegnato sulle problematiche dei residui di
estrazione e di lavorazione dei materiali lapidei*

La Commissione,

premesso che:

la Commissione ha chiesto l'assegnazione di un affare relativo alle problematiche ambientali e produttive connesse all'estrazione e lavorazione dei materiali lapidei, in considerazione del fatto che è caratteristica propria di tale comparto produttivo l'elevatissima produzione di materiale di scarto in tutti i cicli di estrazione e lavorazione;

in data 22 novembre 2008 è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive;

considerato che:

l'estrazione e la lavorazione dei marmi e delle pietre a scopo edilizio ed ornamentale rappresenta un'attività storicamente presente nel Paese; in numerose aree i materiali, così come tradizionalmente usati nelle attività di costruzione, rappresentano tratti distintivi caratteristici dal punto di vista paesaggistico, tanto da aver portato le varie amministrazioni coinvolte nel governo del territorio a vincolare all'uso di taluni materiali le attività edilizie relative alle zone di maggiore pregio. Caratteristica del comparto è la concentrazione delle attività in pochi distretti di particolare valenza economica (Massa Carrara, il distretto di Custonaci nella Sicilia occidentale, Verona, il Tigullio in Liguria, la Barbagia in Sardegna, etc). In tali realtà territoriali, stante l'enorme quantitativo di scarti, le problematiche oggetto dell'indagine sono particolarmente significative in relazione al riuso, recupero e smaltimento dei residui produttivi;

l'esercizio delle attività di estrazione e lavorazione dei materiali lapidei risale ad epoche assai remote; per secoli i residui sono stati abbandonati senza alcuna cautela ambientale in assenza delle normative che risalgono ad anni assai recenti. A fronte delle pregresse attività si evidenzia, peraltro, una sostanziale assenza di emergenze di inquinamento ambientale connesse alle conseguenze dell'esercizio storico delle attività, come invece è capitato in maniera drammatica in relazione ad altri settori storici della nostra produzione industriale;

quest'ultimo elemento deve essere evidenziato come prova della scarsa pericolosità ambientale dei residui lapidei ricavabile dalla considerazione degli effetti sull'ambiente di attività centenarie che non hanno conseguenze apprezzabili, come all'unisono evidenziato dagli enti territoriali auditi. Altro aspetto è il mutamento paesaggistico dovuto all'abbandonamento di enormi quantità di materiali di media pezzatura (cosiddetti

«ravaneti»), nonché alla stessa caratteristica delle attività di estrazione in cava, che certo ha comportato e comporta una trasformazione dei territori assunta, nei secoli, come un elemento distintivo caratteristico del paesaggio delle aree in cui insistono i distretti estrattivi;

si evidenzia, invece, la potenziale (e scientificamente dimostrata) pericolosità dell'attività estrattiva per i lavoratori in essa direttamente impiegati, sia dal punto di vista sanitario che da quello della sicurezza del lavoro;

l'attuale problematica del trattamento dei residui di estrazione e lavorazione rappresenta un'oggettiva emergenza, evidenziata da tutti gli auditi, che attiene ad ogni fase del ciclo produttivo, nonostante la diversa qualificazione giuridica dei materiali di scarto e dei residui dettata dalle normative attualmente vigenti;

ritenuto che:

la prima tipologia di scarto è rappresentata dai residui dell'attività estrattiva (ad esempio, il cocciame) che sono, ad ogni fine sostanziale, sottoprodotto naturale o meglio materia prima secondaria. Il cocciame non presenta, infatti, alcuna modificazione chimica rispetto alla sua componente naturale e sarebbe, pertanto, suscettibile di appropriato utilizzo e recupero. L'oggettiva difficoltà è rappresentata dall'enorme quantità di scarto derivante dalla attività di estrazione, che impedisce un assorbimento nell'uso locale delle attività edilizie o di recupero ambientale. Tale problematica è notevolmente minimizzata nei distretti estrattivi in cui si sono sviluppate attività produttive definibili di filiera rispetto a quelle estrattive, quali cementifici ed impianti di produzione di agglomerati inerti. La problematica è stata anche, ma solo in taluni casi, ridotta dall'intervento normativo e pianificatorio regionale, che ha previsto la prescrizione all'uso del cocciame in luogo di inerte di cava in attività edilizie, il divieto di apertura di cave di inerti o di servizio in prossimità delle aree estrattive e, addirittura, l'individuazione nei piani di cava di «discariche di servizio» pianificate come siti di recupero ambientale (Toscana e Liguria);

l'utilizzo dei materiali per gli interventi di recupero ambientale è limitato, ai sensi della normativa nazionale, unicamente per le aree di degrado ambientale. Esso è sostanzialmente impedito nelle aree a vincolo paesaggistico di tipo generale ed è particolarmente ostacolato dal testo ora vigente dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, che ha escluso l'estensione ai «residui di lavorazione della pietra» del regime previsto per le terre e rocce da scavo;

tra l'altro l'utilizzo dei materiali di scarto per le attività edilizie è ora subordinato all'esistenza *in loco* di lavori relativi a grandi opere infrastrutturali che siano in grado di recepire (per esempio, come sottofondi stradali) i quantitativi prodotti;

in assenza di impianti produttivi di filiera indiretta (ad esempio, cementifici), di progetti di recupero ambientale o della realizzazione di grandi infrastrutture, il cocciame deve essere smaltito in discariche di ri-

fiuti «non pericolosi» che hanno specifiche caratteristiche costruttive e di gestione tali da rendere il costo di abbancamento dei materiali lapidei non compatibile con la redditività dell'attività estrattiva;

la seconda tipologia di residui è quella dei fanghi derivanti dalle attività di produzione dei semilavorati o dei prodotti finiti (la cosiddetta «marmettola»). Il rifiuto si presenta sotto forma di fango, stante l'uso di acqua che caratterizza le produzioni e che è finalizzato al raffreddamento delle macchine ed alla raccolta delle polveri;

i fanghi presentano una qualificazione normativa assai rigorosa per la presenza (reale e potenziale) di sostanze chimiche e metalli utilizzati nelle operazioni di taglio, stuccatura, resinatura e lucidatura dei materiali. La presenza di sostanze chimiche, in particolare stirene, qualifica le marmettole a seconda delle concentrazioni come rifiuti non pericolosi o rifiuti pericolosi se si superano i limiti imposti dall'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006. Giova ricordare che, ai sensi della normativa vigente (regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999, articoli 208 e 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998), solo i primi, previo *test* di cessione del rifiuto, possono essere avviati al recupero, mentre i secondi sono destinati allo smaltimento in discariche autorizzate. La problematica dei fanghi è in crescita anche in relazione al fatto che la lavorazione dei prodotti riguarda, in Italia, una consistente e crescente quantità di materiali che vengono importati dall'estero sotto forma di lastre o blocchi e trasformati dalle nostre aziende in prodotti finiti. È bene ricordare che questa attività è quella con i più elevati valore aggiunto e ricaduta occupazionale e rappresenta, nella sua produzione, un'eccellenza riconosciuta a livello internazionale;

dalle audizioni svolte dalla Commissione è emerso un certo disagio in merito alla congruità delle disposizioni, dei limiti e degli *standard* dei procedimenti ambientali, che attiene, per un verso, alle modalità di misurazione delle sostanze presenti nelle marmettole e, per l'altro, alla mancata valutazione della presenza di sostanze pericolose in forma polimerizzata e quindi totalmente inerte. Segnalazioni sono pervenute anche circa i limiti massimi di rilascio del rifiuto assunti come irragionevoli dai soggetti auditi;

per la Commissione non è stato possibile approfondire sul piano scientifico tali segnalazioni, che meritano di essere rimesse ad una puntuale valutazione del Governo;

impegna il Governo:

a) a far sì che in sede pianificatoria, eventualmente anche attraverso l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 120 della Costituzione in caso di inadempienza da parte degli organi regionali adeguatamente sollecitati, siano individuate zone di recupero, ripristino e miglioramento ambientale all'interno del territorio interessato dai distretti di estrazione e lavorazione, nell'ambito delle quali sia autorizzato, a fronte degli

specifici presupposti tecnico-ambientali, l'abbancamento di materiale residuo, in particolare prevedendo l'utilizzo delle gallerie derivanti da attività estrattive e la ricomposizione di fronti di cava non più in uso;

b) ad assumere tutte le iniziative necessarie:

1) affinché siano modificati i presupposti per l'autorizzazione degli interventi di ripristino e recupero ambientale, nel senso di prescrivere semplicemente il miglioramento della situazione ambientale preesistente ferme restando le norme poste a tutela dell'ambiente sulla qualità dei materiali che possono essere abbancati e ferma restando la necessità delle verifiche tecnico-scientifiche di cui alla lettera f);

2) affinché sia soppresso il limite massimo di circa 67.500 tonnellate, da rimettere ad una eventuale valutazione in sede di approvazione del progetto;

3) affinché le suddette modifiche, stante l'esclusiva o prevalente competenza statale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, siano immediatamente operative anche a fronte di eventuali normative vigenti a livello regionale;

c) ad assumere tutte le iniziative necessarie affinché sia quanto prima ripristinato l'originario testo dell'articolo 186 del decreto legislativo n. 152 del 2006, la cui formulazione attuale (conseguente alle modifiche apportate dal decreto legislativo n. 4 del 2008) distingue impropriamente tra terre di scavo e residui della lavorazione di pietre e marmi, ferme restando le normative che prescrivono la verifica della qualità ambientale dei materiali;

d) a far sì che non sia necessariamente precluso, all'interno delle aree protette, l'esercizio delle preesistenti attività di cava consentendo all'ente gestore dell'area protetta la valutazione della compatibilità con gli obiettivi di conservazione ambientale dell'esercizio delle attività pregresse l'istituzione dell'area protetta;

e) a dare tempestiva attuazione alla nuova direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di rifiuti (direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive), anche al fine di estendere la qualificazione di materia prima secondaria ai residui lapidei che possono essere suscettibili di utilizzo in impianti produttivi. Tale estensione favorirebbe l'utilizzo ai fini produttivi semplificando notevolmente rispetto agli *iter* autorizzativi relativi al recupero di rifiuti;

f) a verificare, in conformità ai principi di sostanzialità, omogeneità, chiarezza e semplificazione, gli attuali *standard* e procedimenti di valutazione sui limiti di sostanze esterne presenti nei fanghi derivanti dalle attività di lavorazione considerando, sulla base dei principi generali sempre da applicare, la effettiva pericolosità potenziale della presenza delle sostanze chimiche anche in relazione alla forma chimico-fisica in cui tale presenza è rilevabile; si segnala a tal fine che la concentrazione di stirene nella marmettola di cui al punto 12.3.2 dell'allegato 1, suballegato 1, al citato decreto del Ministro dell'ambiente del 5 febbraio 1998, per la qualificazione del rifiuto pericoloso è assai inferiore alle concentrazioni

soglia riferite alle diverse destinazioni d'uso dei siti indicate nell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006;

g) a valutare, per ciò che attiene l'accertata pericolosità potenziale per la salute dei lavoratori delle attività di cui trattasi, ogni iniziativa necessaria volta al miglioramento degli *standard* di sicurezza per le attività del comparto ed al riconoscimento ai lavoratori dei diritti connessi all'eventuale esposizione pregressa ai rischi per la loro salute.

